

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 114

14 novembre 2006

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI ERCOLINI, BORGHI,  
SALSI

**NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI  
DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SES-  
SUALE O ALL'IDENTITÀ DI GENERE**

Oggetto consiliare n. 1931

## RELAZIONE

Il presente progetto di legge regionale intende promuovere il superamento delle situazioni di discriminazione determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere in un più generale contesto di protezione e rafforzamento dei diritti fondamentali della persona.

In tal senso la Regione si impegna ad attuare politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere e a garantire a ciascuno il diritto all'autodeterminazione in tali ambiti.

In ordine a tali finalità la Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi previsti dalle leggi regionali, relativi in particolare alla formazione professionale e alle politiche del lavoro, alla sanità e assistenza, alle comunicazioni, alle attività culturali, turistiche e commerciali.

All'art. 1 del progetto è espresso un principio di portata generale che ribadisce la distinzione fra "orientamento" e "identità" sessuale; i due termini non sono sinonimi, ma fanno riferimento a due condizioni diverse, entrambe oggetto della tutela apportata dal progetto di legge.

Per "identità" si intende la libertà di definirsi – autodeterminarsi – uomo o donna (rectius, di genere maschile o femminile) e come tale autorappresentarsi, anche con comportamenti esteriori. Per "orientamento" si intende la libertà di manifestare la propria tendenza sessuale sulla scorta della propria identità. Quindi le due espressioni non necessariamente coincidono, e possono anzi divergere, con ricadute inevitabili anche sulle previsioni normative che li riguardano.

Il progetto di legge reca, quindi, disposizioni in materia di formazione professionale e politiche del lavoro nonché disposizioni in materia di formazione del personale regionale.

In tal senso le finalità perseguite dal presente pdl sono declinate in relazione alle leggi regionali n. 12/2003 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e n. 17/2005 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro). In particolare si è voluto favorire il processo di inclusione sociale dei soggetti che in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, possano trovarsi in una si-

tuazione di debolezza occupazionale (art. 2). Si è voluta assicurare uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi garantendo l'offerta di misure di accompagnamento per le persone che hanno mutato identità di genere risultando discriminate o esposte a rischio di esclusione sociale (art. 3). Si assicura, attraverso il sistema regionale dell'impiego, la definizione di percorsi formativi e di inserimento lavorativo (art. 4). Il pdl introduce un riferimento alla certificazione "Social Accountability (SA) 8000"<sup>(1)</sup> affermando il principio per cui le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere siano ritenute parte interessata allo svolgimento delle verifiche di conformità delle aziende certificate rispetto agli standard previsti dal sistema di certificazione in parola (art. 5). Si dispone, quindi, in ordine alla promozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate al rispetto dell'orientamento e dell'identità sessuale, nell'ambito delle attività di formazione del personale e all'interno degli uffici ed enti regionali (art. 6).

Il progetto di legge reca, di seguito, disposizioni in materia di sanità e assistenza. Viene innanzitutto richiamato il generale compito di assistenza e sostegno che spetta alla Regione nei confronti di chi si sottopone ad un trattamento chirurgico operando altresì un rinvio al principio stabilito dall'art. 9 della Convenzione di Oviedo sui Diritti dell'uomo e la biomedicina (art. 7). Si prevede poi uno specifico ruolo delle aziende Usl in relazione agli interventi generali di informazione, consulenza e sostegno alla persona atti a rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta circa il proprio orientamento o identità sessuale (art. 9).

Il progetto di legge reca, quindi, previsioni inerenti il Comitato regionale per comunicazioni nel senso di adeguarne le attività ai principi e alle finalità del pdl medesimo. In tal senso sono state rimodulate le funzioni di monitoraggio delle trasmissi-

sioni radiotelevisive nonché i compiti di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo (artt. 13 e 14).

Infine, il pdl reca previsioni in materia di attività culturali, turistiche e commerciali. In particolare interviene attraverso la previsione della possibile adozione di politiche regionali e locali intese a favorire la promozione di eventi culturali e forme di intrattenimento aperti ai diversi stili di vita (art. 15). L'art. 16 richiama il principio generale in base del quale i titolari di pubblici esercizi non possono rifiutare, senza un legittimo motivo, le prestazioni del proprio esercizio a chiunque ne faccia richiesta.

#### Nota

- (1) SA 8000 è uno standard sviluppato dal Social Accountability International (SAI, ex CEPAA) con sede a Manhattan, New York, in cooperazione con un vasto parterre di Aziende, Organizzazioni non governative e sindacati. Basato sui principi delle 12 convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la convenzione dell'ONU sui Diritti del Bambino, la convenzione dell'ONU per eliminare tutte le forme di discriminazione sulle donne e sulle consolidate norme ISO 9001 e 14001, lo standard di Social Accountability SA 8000 è stato pubblicato nel 1997 con l'obiettivo di combattere lo sfruttamento dei bambini e le condizioni disagiate di lavoro nelle aziende e nei subfornitori. Nel 2001 è stata emessa una nuova versione dello standard SA 8000, nella quale è stata estesa la protezione anche ai lavoratori a domicilio. Questo standard di carattere volontario, nato con lo scopo di assicurare il rispetto dell'etica nella produzione di beni e servizi, può essere applicato a tutti i tipi di organizzazione di qualsiasi dimensione e in qualsiasi parte del mondo.

**PROGETTO DI LEGGE****INDICE****CAPO I – Principi generali**

Art. 1 – Finalità

**CAPO II – Disposizioni in materia di formazione***Sezione I* – Disposizioni in materia di formazione professionale e politiche del lavoro

Art. 2 – Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale

Art. 3 – Uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi

Art. 4 – Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità

Art. 5 – Responsabilità sociale delle imprese

*Sezione II* – Disposizioni in materia di formazione del personale regionale

Art. 6 – Formazione del personale

**CAPO III – Disposizioni in materia di sanità ed assistenza**

Art. 7 – Assistenza e sostegno

Art. 8 – Modalità attuative

Art. 9 – Patologie invalidanti

Art. 10 – Compiti delle Aziende unità sanitarie locali in materia di scelta dell'orientamento sessuale o della identità di genere

Art. 11 – Finanziamento degli interventi e convenzionamento con associazioni private

**CAPO IV – Disposizioni in materia di Comitato Regionale per le Comunicazioni**

Art. 12 – Funzioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni

Art. 13 – Monitoraggio

Art. 14 – Accesso

**CAPO V – Disposizioni in materia di attività culturali, turistiche e commerciali**

Art. 15 – Promozione di eventi culturali

Art. 16 – Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi turistici e commerciali

**CAPO I  
Principi generali****Art. 1  
Finalità**

1. La Regione Emilia-Romagna adotta, in attuazione dei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, del divieto di discriminazione sancito dall'articolo 13 del Trattato dell'Unione Europea, dei principi sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dell'articolo 3 della Costituzione e dell'art. 2 lett. a) del proprio Statuto, politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.

2. La Regione garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

3. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

4. La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle finalità della presente legge in raccordo con le istituzioni di parità regionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.

**CAPO II  
Disposizioni in materia di formazione*****Sezione I*  
Disposizioni in materia di formazione professionale e politiche del lavoro****Art. 2  
*Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale***

1. Gli strumenti di programmazione generale di cui all'art. 44, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) favoriscono l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro, nel rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

2. Il sistema regionale per l'impiego disciplinato dalla

legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sostiene le politiche per l'inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

3. Le persone transessuali e "transgender" sono destinatarie di specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti in condizione di svantaggio personale o sociale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 17 del 2005.

#### Art. 3

##### *Uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi*

1. La Regione e le Province garantiscono opportune misure di accompagnamento anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

#### Art. 4

##### *Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità*

1. In coerenza con le strategie dell'Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le Province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.

2. La Regione e le Province, anche attraverso il sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

#### Art. 5

##### *Responsabilità sociale delle imprese*

1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma "Social Accountability (SA) 8000".

2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA) 8000" deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social Accountability (SA) 8000".

3. La Commissione regionale permanente tripartita di

cui all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, anche su segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di "Social Accountability (SA) 8000" ed i rimedi opportuni.

#### *Sezione II*

##### *Disposizioni in materia di formazione del personale regionale*

#### Art. 6

##### *Formazione del personale*

1. La Regione promuove l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere e individua altresì l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

2. La Regione attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire nella programmazione delle attività di cui al comma 1.

3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.

#### CAPO III

##### **Disposizioni in materia di sanità e assistenza**

#### Art. 7

##### *Assistenza e sostegno*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle sue competenze in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, opera per garantire gli interventi previsti dalla Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) e per assicurare ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico alle persone che si sottopongono ad un trattamento chirurgico, con particolare attenzione per i desideri precedentemente espressi di cui all'art. 9 della "Convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina", ratificata con Legge 28 marzo 2001, n. 145.

#### Art. 8

##### *Patologie invalidanti*

1. La Regione garantisce il diritto di condurre un'esistenza libera e dignitosa a tutte le persone affette da patologie che comportino, anche in via temporanea, si-

gnificative riduzioni dell'autosufficienza e necessità continuativa di prestazioni ospedaliere.

2. La Regione inserisce tra gli obiettivi della programmazione sanitaria:

- a) la promozione di campagne di prevenzione specificamente orientate a categorie di cittadini sovraesposti all'insorgenza delle patologie, di cui al comma 1;
- b) l'attuazione di interventi per il mantenimento dell'autonomia e dell'autosufficienza residua e per l'eventuale recupero degli esiti invalidanti;
- c) la realizzazione di un sistema di servizi di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione domiciliare.

#### Art. 9

##### *Compiti delle Aziende unità sanitarie locali in materia di scelta dell'orientamento sessuale o della identità di genere*

1. Le Aziende unità sanitarie locali (Aziende USL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta della persona circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

2. Le Aziende USL e le altre amministrazioni pubbliche promuovono altresì il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità e dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli nel rispetto dei diritti dei minori.

#### Art. 10

##### *Finanziamento degli interventi e convenzionamento con associazioni private*

1. La Regione promuove l'attivazione degli interventi, di cui all'articolo 9, destinando appositi fondi del Piano sanitario regionale.

2. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le Aziende USL possono stipulare convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere.

#### Art. 11

##### *Modalità attuative*

1. La Regione, nell'ambito dei settori di intervento della presente legge, individua, promuove e realizza, insie-

me agli enti locali e secondo le rispettive competenze, opportune azioni positive, misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell'ambito di politiche integrate.

2. La Regione svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori predetti, con particolare riferimento a quelle volte ad eliminare ogni forma di discriminazione.

#### CAPO IV

##### **Disposizioni in materia di Comitato Regionale per le Comunicazioni**

#### Art. 12

##### *Funzioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni*

1. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) tiene conto dei principi di cui all'articolo 1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)).

#### Art. 13

##### *Monitoraggio*

1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), numero 2), della legge regionale n. 1 del 2001, effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e identità di genere della persona.

#### Art. 14

##### *Accesso*

1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 1 del 2001, garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

#### CAPO V

##### **Disposizioni in materia di attività culturali, turistiche e commerciali**

#### Art. 15

##### *Promozione di eventi culturali*

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di eventi culturali e

forme di intrattenimento aperte ai diversi stili di vita, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dalle condizioni personali, opinioni religiose e identità etniche degli utenti.

Art. 16

*Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi  
e nei servizi turistici e commerciali*

1. Nell'ambito delle competenze regionali in materia

di pubblici esercizi, servizi turistici e commerciali, la Regione dà attuazione al principio in base al quale gli esercenti di tali servizi non possono rifiutare le loro prestazioni, né erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle comunemente praticate, per ragioni di orientamento sessuale, identità di genere, opinioni religiose, condizioni personali, forme di convivenza, condizioni di disabilità psichica, fisica e intellettuale e identità etnica delle persone.

---

---



















